



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI  
Divisione IV  
Gestioni commissariali e scioglimenti per atto dell'Autorità

Al Commissario Liquidatore  
Avv. Ciervo Valeria  
Via G. Avezzana, 6  
00195 Roma

Allegato 4)

Oggetto: Scioglimento per atto d'autorità della soc. coop. " Cemsì Società Cooperativa " con sede in Salerno

## **Indicazioni di carattere procedurale per il Commissario liquidatore**

---

Con D.D n.69/SAA/2013 del 28.05.13 la S.V. è stata nominata Commissario Liquidatore della cooperativa indicata in oggetto.

La S.V. medesima provvederà con sollecitudine a prendere le consegne dell'Ente ed attendere con diligenza ai propri compiti, a norma degli artt. 194 e seguenti L.F. nonché ad attenersi scrupolosamente alle direttive che questa Autorità di vigilanza si riserva di impartire secondo le esigenze della procedura.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 199 della L.F., la S.V. è per quanto attiene all'esercizio delle funzioni di Commissario Liquidatore Pubblico Ufficiale.

A seguito dell'incarico conferito la S.V. medesima dovrà altresì trasmettere tempestivamente a questa autorità i seguenti atti attestanti il regolare avvio della procedura:

- verbale di consegna della documentazione sociale;
- inventario dei beni;
- dettagliata informativa che dia il quadro delle problematiche esistenti, evidenziando le

eventuali discordanze riscontrate rispetto all'ultimo bilancio predisposto dagli organi sociali nonché all'ultimo verbale ispettivo.

E' necessario che il commissario liquidatore istituisca un registro della procedura, debitamente vidimato, sul quale annotare tutte le spese procedurali. Per la vidimazione dello stesso la S.V. potrà rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio.

Qualora gli organi sociali si dovessero rendere irreperibili o indisponibili, la S.V. medesima provvederà ad inoltrare agli stessi regolare diffida ad adempiere con l'avvertenza che in caso di mancato adempimento si informerà l'autorità giudiziaria competente.

Sarà cura, della S.V. medesima inviare con regolarità le periodiche relazioni previste dall'art. 205 L.F. corredate dal conto di gestione – del quale si trasmette un esemplare -, copia dell'estratto del conto corrente bancario al 30/6 ed al 31/12 nonché un quadro sui contenziosi in essere o da intraprendere ed, ove lo ritenga utile, l'informativa del legale della procedura.

Si richiama l'attenzione della S.V. sull'osservanza di quanto previsto dagli artt.206 e 210 L.F.